



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER  
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12, 13 E 14 GENNAIO 2005  
PREDISPOSTA IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 3, SCHEMA 3  
AI SENSI DEGLI ARTT. 72 e 92 REGOLAMENTO CONSOB N°11971  
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria, per il giorno 12 gennaio 2005 in prima convocazione, per il giorno 13 gennaio 2005 in seconda convocazione, e per il giorno 14 gennaio 2005 in terza convocazione, per richiederVi di deliberare su:

**1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale relativamente all'introduzione dell'esclusione del diritto di opzione dei soci, in ipotesi di aumento di capitale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, 4° comma del Codice Civile.**

Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 ha stabilito la modifica in parte della disciplina del codice civile relativa alle società di capitali. In particolare l'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo citato, determina che, ove lo preveda lo Statuto, il diritto di opzione può essere escluso *"nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile"*.

Detta modalità di aumento di capitale rappresenta un particolare caso di esclusione del diritto di opzione, che per le società quotate si affianca alle ipotesi contemplate nei commi quarto (primo periodo: conferimenti in natura), quinto e ottavo dell'articolo 2441 del codice civile. La norma di recente introduzione è ispirata dalla necessità, per le società quotate, di un allargamento delle ipotesi di esclusione del diritto preferenziale di sottoscrizione, essendo riconosciuto (sotto il profilo economico-finanziario) che in alcuni casi per le società quotate la disciplina dell'opzione legale (di cui all'art. 2441, primo comma, del codice civile) possa ostacolare lo svolgimento di ricapitalizzazioni efficienti (ad esempio, inefficienze ascrivibili al periodo di esercizio dei diritti di opzione e all'estensione della durata dell'operazione).

Pertanto, al fine di dotare la Società della massima flessibilità per poter ricorrere a tutti gli strumenti finanziari disponibili sul mercato dei capitali per rafforzare la propria struttura patrimoniale e sostenere i piani di sviluppo, l'organo amministrativo della società AISoftw@re S.p.A. ritiene opportuno proporre le modifiche statutarie utili a recepire l'opportunità offerta dalle recenti normative.

## Articolo 5

### **Testo vigente <sup>(1)</sup>**

Il capitale sociale è fissato in Euro 7.326.262,32 (settemilionitrecentoventiseimiladuecentosessantadue virgola trentadue) suddiviso in numero 14.088.966 (quattordicimilionitottottomilanovecentosessantasei) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge.

<sup>(1)</sup> Il "Testo vigente" dell'art. 5 dello Statuto qui sopra riportato è, alla data odierna, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano a seguito della modifica resasi necessaria al completamento delle operazioni relative all'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2004.

### **Testo proposto**

Il capitale sociale è fissato in Euro 7.326.262,32 (settemilionitrecentoventiseimiladuecentosessantadue virgola trentadue) suddiviso in numero 14.088.966 (quattordicimilioniottantottomilanovecentosessantasei) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

## **2. Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un richiamo espresso alle leggi speciali ed ai termini ivi previsti per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.**

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 5 novembre 1998, n. 437, emanato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 58/1998, la disciplina relativa alle società quotate nei mercati regolamentati prevede che la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti avvenga, in Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano indicato nello Statuto, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, salvo in taluni casi particolari.

Pertanto, l'organo amministrativo della società AISoftw@re S.p.A. ritiene opportuno proporre le modifiche alla previsione statutaria, che oggi all'articolo 8 recita "... almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea", per conformarla alla normativa vigente sopra richiamata.

## **Articolo 8**

### **Testo vigente**

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

### **Testo proposto**

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con azioni trattate nei mercati regolamentati.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99, l'organo amministrativo metterà a disposizione presso la sede sociale e la società di gestione del mercato la presente relazione che illustra il confronto del testo vigente degli articoli 5 e 8 dello Statuto sociale con quelli proposti.

*Milano, li 10 dicembre 2004*

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Prof. Francesco Gardin